

Codice A1820B

D.D. 29 novembre 2017, n. 3994

**R.D. 523\_1904 - Pratica N890 - Richiedente: Unione Montana Valle Elvo. Autorizzazione idraulica per Lavori di ripristino dell'efficienza idraulica del guado sul Rio Romioglio in Comune di Occhieppo Superiore.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici l'Unione Montana Valle Elvo, ad eseguire i lavori in oggetto, in particolare i lavori di taglio e successiva asportazione della vegetazione arbustiva, l'asportazione di tutto il materiale vegetale accumulato, l'asportazione della cotica erbosa e l'asportazione del materiale litoide per un volume totale stimato in circa 30m<sup>3</sup>;

di concedere gratuitamente all'Unione Montana Valle Elvo, l'asportazione del materiale litoide per un volume totale stimato in circa 30m<sup>3</sup> nel rispetto della normativa vigente;

di dare atto che l'asportazione del materiale litoide per un volume totale stimato in circa 30m<sup>3</sup> dal rio Romioglio, trova applicazione nei disposti della D.G.R. n°38-8849 del 26/05/2008 per gli interventi di asportazione fino a 150 m<sup>3</sup> di materiale lapideo, per cui il valore del materiale è considerato nullo;

in corrispondenza del Rio Romioglio e come identificato nella documentazione planimetrica allegata all'istanza, nonché all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati grafici previsti dalla presente autorizzazione idraulica. Nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- è fatto divieto assoluto di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.*", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
- il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- per l'esecuzione dei lavori sono autorizzati i mezzi previa comunicazione dell'elenco con targhe allo scrivente Settore e al Corpo Carabinieri-Forestali;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il 30/11/2018 con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- l'Amministrazione autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, l'Amministrazione autorizzata dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed in osservanza delle prescrizioni con idonea documentazione fotografica;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato Rio Romioglio;
- il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell'Amministrazione autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, dovrà ottemperare alle prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale di Biella, relative alla compatibilità degli interventi con la fauna acquatica (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987).
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge;

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
( Ing. Roberto CRIVELLI )